



Camera di Consiglio del 9 luglio 2015;

Visto l'art. 60 cod.proc.amm., che consente l'immediata assunzione di una decisione di merito, con "sentenza in forma semplificata", ove nella Camera di Consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare il giudice accerti la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e nessuna delle parti dichiara che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione;

Considerato che con decreto in data 21 ottobre 2014 la Questura di Modena disponeva il rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno del ricorrente, cittadino tunisino, per non disporre egli di reddito adeguato al proprio sostentamento e per non poter essere allo stesso rilasciato un nuovo permesso per "attesa occupazione" dopo che un analogo titolo era scaduto il 4 agosto 2014, stante la perdurante carenza di attività lavorativa;

che l'interessato ha proposto impugnativa avverso il provvedimento questorile, lamentando l'omessa comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-*bis* della legge n. 241 del 1990 (avviso che gli avrebbe consentito di documentare il sopraggiunto rapporto di lavoro con la ditta "Panificio Haj Ali Hedi" S.n.c. di Bologna, a decorrere dal 2 dicembre 2014) e il mancato vaglio dei nuovi elementi ex art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, anche in ragione dell'assenza di precedenti penali e di polizia e della sua piena integrazione nel tessuto sociale e lavorativo del Paese;

che si è costituita in giudizio la Questura di Modena, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, resistendo al gravame;

che alla Camera di Consiglio del 9 luglio 2015, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione;

Ritenuto che appare fondata, e assorbente delle altre censure, la doglianza incentrata sulla violazione dell'art. 10-*bis* della legge n. 241 del 1990, per essere illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno non preceduto dal preavviso di rigetto,

allorquando risulti che tale comunicazione avrebbe consentito allo straniero di comprovare la propria situazione e di introdurre nel procedimento elementi astrattamente utili alla determinazione conclusiva (v., *ex multis*, TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 30 luglio 2014 n. 783);

che nella fattispecie, in particolare, il ricorrente avrebbe potuto addurre il suo sopraggiunto rapporto di lavoro con la ditta “Panificio Haj Ali Hedi” S.n.c. di Bologna, a decorrere dal 2 dicembre 2014 (v. doc. n. 3 e segg.), e in tal modo affidare all’Amministrazione la verifica dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per “lavoro subordinato”;

che, d’altra parte, la necessità di valutare in simili casi la complessiva posizione dello straniero impone che a ciò provveda l’Amministrazione, accertandone la capacità reddituale sulla base di una valutazione prognostica effettuata in ragione del grado di inserimento dello straniero nel mondo del lavoro e del conseguente percepimento di emolumenti sufficienti per il sostentamento suo e degli eventuali familiari conviventi a carico;

che è pur vero che la documentata decorrenza del nuovo rapporto di lavoro è di alcuni giorni successiva a quella di emanazione del provvedimento questorile di diniego, e tuttavia appare verosimile che il protrarsi dei tempi di conclusione del procedimento – a causa dell’espletamento delle formalità di cui all’art. 10-*bis* della legge n. 241 del 1990 – avrebbe fatto sì che la pronuncia finale dell’Amministrazione intervenisse quando già il ricorrente era stato in grado di addurre la sopraggiunta circostanza *de qua*;

che, pertanto, il ricorso va accolto – con conseguente annullamento dell’atto impugnato –, ai soli fini della rinnovazione del procedimento nei termini suindicati, a partire dalla comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-*bis* della legge n. 241 del 1990;

Considerato, in definitiva, che – stante la sussistenza dei presupposti di legge – la Sezione può decidere con “sentenza in forma semplificata”, ai sensi dell’art. 60

cod.proc.amm.;

che nel corso della Camera di Consiglio il Collegio ha avvertito i presenti dell'eventualità di definizione del giudizio nel merito;

che le spese di lite possono essere compensate, a fronte del peculiare svolgersi dei fatti;

che viene infine in rilievo il disposto dell'art. 13, comma 6-*bis*.1, del d.P.R. n. 115 del 2002 (“...*L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio ...*”), con la conseguenza che il contributo unificato, prenotato a debito in ragione dell'ammissione dell'interessato al patrocinio a spese dello Stato, graverà sull'Amministrazione dell'Interno, quale parte soccombente

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato, salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione.

Spese compensate.

Conferma in via definitiva l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta in via provvisoria dalla competente Commissione in data 18 giugno 2015.

Il contributo unificato, prenotato a debito, viene posto a carico dell'Amministrazione dell'Interno, quale parte soccombente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 9 luglio 2015, con l'intervento dei magistrati:

Michele Perrelli, Presidente

Italo Caso, Consigliere, Estensore

Ugo De Carlo, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/08/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)